

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0010085

770/032101 01.15.01A4RI

Roma, 25 luglio 2011

**OGGETTO:** Quesito. Insedimenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.

La lettera circolare n° 7075 del 27/04/2010 stabilisce una procedura per l'espressione del parere del Ministero dell'Interno nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione per gli elettrodotti di nuova costruzione.

Nel caso in esame si tratta invece di una progettazione di un nuovo insediamento in prossimità di una linea elettrica già presente nel territorio. Per tale attività, soggetta al D.M. 16.02.1982, non sono definite, nella normativa tecnica antincendio, distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti.

Sulla questione tuttavia risulta essere in vigore il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell'Interno, Trasporti, Industria, Commercio ed Artigianato, n° 449 del 21.03.1988 (aggiornato dal D.M. 16.01.1991), che stabilisce tra l'altro le altezze e le distanze di rispetto dei conduttori dai fabbricati al fine di prevenire il rischio di scarica.

Inoltre, relativamente agli aspetti sanitario-ambientali legati all'esposizione ai campi elettromagnetici, la Legge 22 Febbraio 2001, n.36, assieme ai suoi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e D.M. 29 Maggio 2008), si pone l'obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Pertanto, ribadendo quanto citato nella precedente nota DCPREV n° 3670 del 04.03.2010, si ritiene che, per quanto di competenza, l'espressione del parere positivo sulla nuova attività sia subordinata alla verifica dell'osservanza delle distanze di rispetto dai fabbricati regolamentata dall'art. 2.1.08 del DM 16.01.1991.<sup>1</sup>

Per quanto riguarda gli aspetti sanitario-ambientali si segnala che la Legge 22 febbraio 2001 all'art. 14 attribuisce alle amministrazioni comunali e provinciali le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria in merito all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il supporto delle ARPA.

Si segnala infine che, in merito allo studio dell'interazione fra elettrodotti e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la Scrivente Direzione sta istituendo un gruppo di lavoro che approfondirà la tematica.

I risultati del lavoro verranno illustrati al Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi.

**Parere della Direzione Regionale**

Sono pervenute al Comitato Tecnico Regionale da parte di più Comandi provinciali richieste di parere ai sensi dell'art. 19 del DPR 577/1982 in relazione alla problematica di linee elettriche aeree direttamente sovrastanti attività industriali soggette ai controlli di prevenzione incendi.

È noto infatti, come anche evidenziato nella lettera circolare n° 7075 del 27/04/2010, che per la maggior parte delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 non sono definite specifiche distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti.

Il CTR Lombardia aveva già in precedenza inoltrato un quesito inerente la realizzazione di un centro commerciale sottostante un elettrodotto, con tensione pari a 130 kV, a cui l'area prevenzione incendi aveva risposto con nota n° 3670 del 4 marzo 2010, osservando che:

---

<sup>1</sup> Si riporta quanto espresso al p. 2.1.08 del DM 16.01.01991: "2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati.

I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di  $(3 + 0.010 U)$  m, con catenaria verticale e di  $(1,5 + 0,006 U)$  m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con  $U < 300$  kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con  $U > 300$  kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b). Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei." N.d.R.

- le distanze dei fabbricati dalle linee elettriche aeree sono regolamentate dal D.M 16/01/1991 (norma relativa principalmente ai pericoli legati a scariche elettriche tra conduttori e terra ed a quelli derivanti dall'esposizione a campi elettrici e magnetici);
- il D.L.vo 81/08 come modificato dal D. Lvo 106/2009 stabilisce distanze di sicurezza per la salvaguardia dei lavoratori;
- deve essere acquisito il parere di competenza dal gestore della linea elettrica aerea.

Come evidenziato dal Comando di Bergamo nella propria richiesta di parere, il gestore della linea elettrica dichiara che "le opere in progetto interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione come sopra determinata (art.6 DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008) e con la fascia di rispetto".

Il gestore segnala tale situazione alle Pubbliche Amministrazioni, invitandole alle valutazioni di competenza circa la compatibilità dei fabbricati da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Premesso quanto sopra, considerato che in più circostanze si è verificato il cedimento di uno o più conduttori dell'elettrodotto per gli effetti di un incendio sottostante la linea stessa, il CTR ritiene opportuno inoltrare apposito quesito al Comitato Centrale Tecnico Scientifico al fine di una uniforme applicazione delle eventuali prescrizioni sul territorio nazionale.

Il CTR Lombardia è comunque del parere che in caso di nuovi impianti e/o di modifiche sostanziali delle attività esistenti, in particolar modo legate all'aumento del carico d'incendio, occorre che sia presentata:

- da parte del richiedente la seguente documentazione:
  1. valutazione degli effetti dell'irraggiamento sull'elettrodotto in caso di incendio del compartimento sottostante;
  2. valutazione del rischio di elettrocuzione degli operatori VV.F. o degli addetti antincendio interni con individuazione di misure impiantistiche e gestionali da porre in essere per ridurre la probabilità di accadimento;
- da parte del gestore della linea elettrica aerea:
  - a) valutazione del rischio per la linea elettrica aerea con definizione della distanza di sicurezza esterna e delle misure strutturali e gestionali che ne assicurino il rispetto nel tempo.

Si allega alla presente copia dell'ultimo quesito pervenuto dal Comando di Bergamo con nota pervenuta allo stesso Comando della società XXX e si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)